



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sez. I civile

composto dai seguenti magistrati:

Franca Mangano	Presidente
Vincenzo Vitalone	Giudice
Cecilia Pratesi	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12371/2017 r.g.a.c. posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.2017 e vertente

TRA

nato in Kuwait il con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Stigliano

- attore -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, contumace

- convenuto -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interveniente ex lege -

oggetto: riconoscimento dello status di apolide



ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attore, con citazione ritualmente notificata, chiede che venga riconosciuto il proprio stato di apolide.

Riferisce e documenta di essere nato in Kuwait, e di non avere la cittadinanza di quel paese e di non poterla ottenere in ragione delle proprie origini etniche.

Il suo atto di nascita, rilasciato dalle autorità kuwaitiane, reca alla voce "nazionalità" la dicitura "non Kuwait", e la medesima dicitura risulta in corrispondenza dei nominativi del padre e della madre nel medesimo atto.

documenta ancora di avere ottenuto ad opera della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce, il riconoscimento dello stato di rifugiato, avendo la Commissione stessa accertato la sua appartenenza al gruppo etnico dei Bedoon, popolazione che in tale paese risulta privata di buona parte dei diritti civili (tanto da non avere diritto ad un passaporto, in alcuni casi a documenti di identità, né accesso ai servizi pubblici sociali, o ad una patente di guida).

Tali circostanze sono peraltro confermate dalle notizie reperibili da fonti di sicura affidabilità ([https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/CIG - Kuwait - Bidoons - v20 July 2016.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/CIG_-_Kuwait_-_Bidoons_-_v20_July_2016.pdf)), peraltro segnalate dalla stessa difesa.

In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi,



così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass Sez Un. 28873/08).

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre in diverse occasioni affermato che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo non possa in concreto fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita “diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.

Il richiedente lo status di apolide pertanto, non deve anche dimostrare “con riferimento alla normativa attualmente in vigore nei paesi con cui egli stesso dichiara di avere legami di appartenenza, di non essere in possesso e di non poter acquistare la cittadinanza di quegli Stati”, altrimenti si introdurrebbe un regime probatorio particolarmente gravoso per una persona che, da tempo, non ha più legami con il paese di origine e che richiede il riconoscimento dello status di apolide in ragione di eventi quali la successione, lo smembramento o la scissione dello Stato di originaria appartenenza. Osserva anzi la giurisprudenza di legittimità (Cass, n. 4262/2015) che “i molteplici indici di assimilazione alle misure di protezione internazionale .. e la natura dei diritti da proteggere inducono a



condividere la prospettazione .. secondo la quale l'onere della prova a carico del richiedente lo status di apolide deve ritenersi attenuato nel senso che eventuali lacune o necessità di integrazione istruttoria possono essere colmate con l'esercizio di poteri /doveri istruttori officiosi da parte del giudice realizzabili mediante richiesta di informazioni o di documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano o dello stato di origine o dello Stato verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente la condizione di apolide.

In sostanza, proprio in ragione delle tipologie di procedimenti concernenti l'accertamento di status personali per il riconoscimento di diritti civili e politici (come quello in oggetto), il regime probatorio richiesto non deve essere particolarmente gravoso ed oneroso, sì da poter rendere più agevole ed accessibile lo strumento di tutela.

In concreto, l'onere della prova deve ritenersi circoscritto alla allegazione e conseguente prova della residenza nel territorio dello stato cui si inoltra l'istanza (prova che nel caso concreto dalla lettura del provvedimento della Commissione , da cui risulta che l'attore risieda in Italia dal marzo 2015), ed alle circostanze di fatto che hanno comportato la perdita della prima cittadinanza od il suo mancato acquisto, la cui dimostrazione, in ragione di quanto sin qui evidenziato, deve ritenersi raggiunta tanto attraverso la documentazione prodotta che grazie alla consultazione delle fonti sopra indicate.

In conclusione la domanda deve essere accolta.

Considerato che [] risulta ammesso al gratuito patrocinio, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara che [] nato in Kuwait il [] deve considerarsi apolide;

ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona



indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari
competenti;

dichiara compensate le spese del processo.

Roma, 15.12.2017

il giudice est.

Cecilia Pratesi

Il Presidente

Franca Mangano

